

Statuto del comune di Ponderano

Parte 01 ***Titolo 01*** ***Elementi costitutivi*** ***Principi generali***

Art. 01

Autonomia e funzioni

01. Il Comune di Ponderano (nel seguito "Comune") e' ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla costituzione, delle leggi dello Stato e del presente Statuto.
02. Il Comune rappresenta la propria comunità e ne assicura la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizione operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
03. Il Comune ha funzioni proprie; esercita altresì le funzioni attribuitegli o delegategli dalle leggi dello Stato o dalla Regione.
04. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche sindacali alla amministrazione.

Art. 02

Territorio e sede

01. Il Comune comprende parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 09 della legge 24.12.1954 n. 1228 , approvato dall'istituto centrale di statistica.
02. Il territorio del Comune (si estende per ha 703) e confina con i comuni di Gaglianico - Borriana - Biella - Sandigliano - Occhieppo Inferiore - Mongrando.
03. Il palazzo civico e' ubicato in piazza Garibaldi 01 .
04. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale particolari esigenze, essi possono, peraltro, riunirsi anche in luoghi diversi dalla detta sede.
05. La modificazione della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale puo' essere deliberata soltanto dal Consiglio, previa consultazione popolare gli abitanti interessati.

Art. 03

Gonfalone e stemma

01. Il comune di ponderano fa uso "ab antiquo" di uno stemma così descritto: d'azzurro al castello d'oro merlato alla ghibellina finestrato dello stesso mattonato di nero e torricellato a sinistra di una torre d'oro con il braccio vestito d'argento movente dal lato destro del castello e tenente nella mano di carnagione una bilancia d'oro. E consegnato in data 23.08.1689 ai sensi dell'editto ducale del 23.05.1687 .
02. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze accompagnato dal Sindaco o assessore delegato puo' essere esibito il gonfalone Comunale.
03. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 04

Tutela del patrimonio promozione

01. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa
02. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali ed agricoli.
03. Tutela e patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività'.
04. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

05. I rapporti con gli altri Comuni, con la provincia e con la regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà diverse sfere di autonomia.

Art. 05

Compiti del comune

01. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme previste dal presente statuto.

02. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo.

03. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi competenza statale che gli vengono affidati dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurarle risorse necessarie.

04. Il Comune esercita le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

Art. 06

Albo pretorio

01. Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

02. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 01 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

03. La pubblicazione deve garantire la accessibilità e l'integralità

Titolo 02

Ordinamento istituzionale del comune

Capo 01

Organi istituzionali

Art. 07

Organi

01. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio la Giunta il Sindaco.

Capo 02

Art. 08

Il Consiglio Comunale

01. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità e ne determina l'indirizzo, esercita il controllo politico amministrativo.

02. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e finanziaria; esercita la potestà ad esso espressamente conferita dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto.

03. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 09

Durata in carica

01. La durata in carica del Consiglio e' stabilita dalla legge.

02. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10

Consiglieri comunali

01. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità senza vincolo di mandato.

02. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

03. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni, della convalida degli eletti comprende, anche se

non e' detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

04. La posizione giuridica dei consiglieri e' regolata dalla legge.

05. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

06. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma e' disciplinato con apposito regolamento.

07. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.

08. Le indennita' spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge e dal relativo regolamento.

09. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilita' civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio purchè non ci sia conflitto di interesse con l'ente.

Art. 11

Competenze del Consiglio comunale e attribuzioni

01. Il Consiglio comunale, quale organo rappresentativo dell'intera comunita' determina, l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune, ed esercita il controllo politico-amministrativo, con le modalita' stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti per l'attivita':

A) degli organi e dell'organizzazione operativa del comune;

B) delle gestioni convenzionate dei consorzi, societa' che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

02. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attivita' di controllo e' esercitata nei limiti e con le modalita' stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

03. Il Consiglio verifica, con le modalita' che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attivita' dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, accerta che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunita' persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

04. E' istituito, con inizio dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Statuto, un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilita', che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilita' sociali.

05. Il regolamento prevede modalita' e tempi per l'inoltro al Sindaco, alla commissione consiliare competente, alla Giunta comunale ed al revisore dei conti dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. La giunta riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.

06. Il revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalita' appresso indicate:

A) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

B) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;

C) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

D) partecipando con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, e/o dal Consiglio comunale per riferire o dare o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

07. La vigilanza sulla gestione degli enti ed organismi di cui al punto B) del primo comma e' esercitata dal consiglio comunale, a mezzo del sindaco e con la collaborazione con la giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

A) adempie alle funzioni specificamente demandategli dalla legge, conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti previsti dal presente statuto e dai regolamenti;

B) impronta l'azione complessiva del comune ai principi della trasparenza e legalità onde garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;

C) privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione provinciale, regionale, e statale;

D) ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.

08. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

09. Le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del Consiglio sono previste in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Art. 12

Convocazione e sessioni del Consiglio

01. Il Consiglio e' convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno sentita giunta e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.

02. Esso si riunisce in sessione ordinaria in qualsiasi periodo dell'anno.

03. Può essere convocato in via straordinaria:

A) per iniziativa della giunta;

B) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

04. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui e' pervenuta la richiesta.

05. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall' artt. 32 , comma 02 , lett. B), della l. N. 142/1990 .

06. Gli adempimenti di cui al comma 01 del presente art. Vengono assolti dal consigliere anziano in caso di dimissioni, decadenze, rimozione o decesso del Sindaco. Il regolamento del consiglio prevede strumenti di garanzia per l'esercizio del diritto dei consiglieri.

Art. 13

Diritti e doveri dei consiglieri

01. La posizione di consigliere comunale e' regolata dalla legge. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo che la legge attribuisce al consigliere sono disciplinate dal regolamento.

02. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

03. Ciascun consigliere e' tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale.

04. Le dimissioni dalla carica di consigliere vanno rassegnate al Sindaco il quale e' tenuto a includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla data della stessa. Le dimissioni sono efficaci dal giorno della presentazione e diventano irrevocabili dalla presa d'atto del Consiglio.

Art. 14

Gruppi consiliari

01. I consiglieri possono costituire gruppi consiliari (secondo quanto previsto dal regolamento), dandone comunicazione al Segretario comunale. Qualora vengano costituiti i gruppi e non venga nominato il capogruppo, tale funzione verrà esercitata dal Consigliere, non componente la giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti della lista. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due consiglieri, fatta salva l'appartenenza a partiti o gruppi politici rappresentati in parlamento. Ciascun gruppo comunica al segretario il nome del capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio successivo alla costituzione del gruppo stesso. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capo gruppo il consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il presente statuto. I consiglieri che non possano costituire un gruppo o che non abbiano dichiarato voler appartenere ad un gruppo formano il gruppo misto. Ciascun gruppo elegge un capogruppo in una riunione del gruppo appositamente convocata, in difetto e' considerato tale il consigliere più anziano del gruppo stesso.

02. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 15

Esercizio della potestà regolamentare

01. Il consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, i regolamenti proposti dalla giunta l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

02. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, e' trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale (artt. 21 D.p.r. 616/1977).

Art. 16

Commissioni comunali

01. Il Consiglio può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di commissioni consultive permanenti, temporanee o speciali costituite nel proprio seno.

02. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, le loro competenze, il funzionamento, nonché la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale; il sindaco e gli assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni.

03. Qualora la specificità o la tecnicità degli argomenti lo richiedano, e lo decide la maggioranza della commissione, possono partecipare ai lavori delle commissioni i rappresentanti di organismi associativi, funzionari e tecnici, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche del territorio.

Art. 17

Attribuzioni delle commissioni

01. Le commissioni temporanee o speciali possono istituirsi per l'esame di determinate materie riguardanti questioni particolari la cui individuazione spetta unicamente al Consiglio.

02. Il regolamento disciplina:

A) la nomina del Presidente delle commissioni, ove queste non siano presiedute dal Sindaco;

B) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

C) le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

D) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 18

Convocazione dei consiglieri

01. Il Sindaco convoca i consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio mezzo di messo notificatore.

02. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Sindaco e della Giunta e' disposta dal consigliere anziano. La prima convocazione e' disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si e' verificata la vacanza.

Art. 19

Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

01. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

02. I consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria senza giustificazione scritta sono dichiarati decaduti.

03. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

04. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbia espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

05. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- presentare all'esame del consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni.

06. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

Art. 20

Astensione dei consiglieri

01. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro congiunti, parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

02. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 21

Pubblicità delle sedute

01. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone" il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".

Art. 22

Presidenza delle sedute consiliari

01. Chi presiede l'adunanza del Consiglio e' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

02. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, per gravi motivi di ordine pubblico.

03. Può' nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinarie che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 23

Votazioni e funzionamento del consiglio

01. Nessuna deliberazione e' valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti, salvo i casi previsti dalla legge.

02. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata citata una facoltà

discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

03. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

04. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.

Art. 24

Verbalizzazione

01. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.

02. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

03. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

04. Il regolamento stabilisce:

A) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;

B) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto;

C) i casi nei quali può essere scelto uno dei consiglieri a svolgere le funzioni del segretario verbalizzante.

05. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del consiglio nominato dal presidente.

Art. 25

Pubblicazione delle deliberazioni

01. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

02. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della legge 08 giugno 1990 n. 142.

Capo 03

Giunta comunale e sindaco

Art. 26

Elezione

01. Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio comunale nella prima adunanza subito dopo la convalida degli eletti che deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti, o dalla data in cui si è verificata la vacanza, o in caso di dimissioni dalla data di presentazione delle stesse. Lo stesso termine vale anche in caso di vacanza o di dimissioni.

02. La prima adunanza va convocata entro e non oltre 10 giorni dalla data di proclamazione degli eletti. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la Riunione. Entro il termine predetto devono essere tenute, ove necessarie, le tre riunioni previste dalla legge, fra le quali intercorre un periodo minimo di almeno cinque giorni.

03. L'elezione viene effettuata con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico contenente le linee politico-amministrative e la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessori. Il documento va sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune.

04. Le adunanze previste dal presente articolo sono presiedute dal consigliere anziano.

05. Il regolamento stabilisce le modalità, relative alle riunioni suddette, che non disciplinate dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 27

La Giunta comunale

01. La Giunta comunale e' l'organo esecutivo del comune ed esercita le funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
02. Impronta la propria attività ai principi della collegialità della trasparenza e della efficienza.
03. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e della finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

Art. 28

Composizione e presidenza

01. La giunta comunale e' composta dal sindaco, che la convoca e la presiede e da n. 06 assessori, con lui eletti dal Consiglio comunale sulla base di un documento programmatico che contiene le linee politico-amministrative che essa si propone di seguire nell'esercizio del suo mandato.
02. Il Sindaco e gli Assessori sono eletti dal consiglio comunale nel suo seno, salvo quanto stabilito dal successivo comma.
03. Il Consiglio comunale può eleggere ad assessori, entro il numero complessivo stabilito dal primo comma, n. 10 più cittadini prescelti al di fuori dei suoi componenti, iscritti nelle liste elettorali dal Comune ed in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.
04. Gli Assessori non consiglieri sono compresi nella lista dei candidati contenuta nel documento programmatico ed in allegato allo stesso sono illustrate e documentate le particolari qualificazioni, competenze ed esperienze tecnico-amministrative che motivano la candidatura.

Art. 29

Elezione della Giunta

01. L'elezione della Giunta avviene, contestualmente con quella del Sindaco, nei modi e termini indicati dalla legge e dall'art. 26 del presente Statuto.
02. La legge prevede le cause di incompatibilità ad assessore comunale.

Art. 30

Anzianità degli assessori

01. I nominativi dei candidati alla carica di assessore sono disposti nella lista degli eligendi di cui all'art. 26 nell'ordine di anzianità voluto dai presentatori della lista medesima.
02. All'Assessore anziano, in mancanza dell'Assessore delegato o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale del Governo.

Art. 31

Durata in carica della giunta

01. La giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
02. Le dimissioni del Sindaco e di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della Giunta con effetto della elezione della nuova.
03. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 32

Mozione di sfiducia costruttiva

01. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
02. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'art. 34 della legge 08 giugno 1990 , n. 142 .
03. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco.

04. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto con la mozione stessa.

05. Il Sindaco e gli Assessori della giunta uscenti possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

Art. 33

Cessazione di singoli componenti della giunta

01. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

A) morte;

B) dimissioni;

C) revoca;

D) decadenza.

02. Le dimissioni da membro della giunta sono presentate al Sindaco, il quale le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio perché ne prenda atto. Le dimissioni possono sempre essere ritirate prima della presa d'atto da parte del Consiglio.

03. Il Consiglio procede alla revoca dei singoli Assessori su proposta del Sindaco quando non osservino le linee di indirizzo politico-amministrative stabilite dal Consiglio stesso o non svolgano un'azione amministrativa coerente al documento programmatico presentato per l'elezione del Sindaco e della Giunta.

04. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

05. La decadenza è dichiarata dal Consiglio su proposta del Sindaco.

06. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Sindaco, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 34

Funzionamento della giunta

01. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

02. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

03. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

04. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

05. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

06. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere sotto il profilo di legittimità e regolarità tecnica e contabile. Il parere è inserito nella deliberazione.

07. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso; e cura la pubblicazione delle deliberazioni l'albo pretorio.

08. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

09. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

10. La Giunta adotta un proprio regolamento interno, previa approvazione del consiglio ai sensi dell'art. 32 lett. A) della l. 142/90.

Art. 35

Competenze della Giunta

01. In generale la Giunta:

- A) compie tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, o Segretario;
- B) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
- C) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

02. La giunta, nell'esercizio delle attribuzioni organizzatorie:

- A) decide in ordine alle controversie di competenze funzionali che a sorgessero fra gli organi gestionali del Comune,
- B) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, i livelli di carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
- C) determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio sentito il Revisore del conto;
- D) propone al Consiglio i regolamenti;
- E) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio;
- F) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- G) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- H) elabora i criteri per la determinazione delle tariffe;
- I) nomina commissioni per le selezioni pubbliche;
- L) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
- M) delibera la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone, secondo quanto previsto dal regolamento di all'art. 12 l. 241/1990 ;
- N) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto;
- O) fissa la data di convocazione dei comizi per i "referendum" consultivi, e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui e' rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- P) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato quando queste non sono espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- Q) approva gli accordi di contrattazione decentrata del personale, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio.

03. Nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge, spetta alla Giunta Comunale deliberare:

- A) le perizie suppletive di variante, entro i limiti stabiliti dalla legge;
- B) l'approvazione, sulla base di una delibera quadro del Consiglio comunale (alternativo sulla base del regolamento dei contratti), di contratti d'opera ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile);
- C) le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali di durata superiore all'anno, salvo quelle di competenza del Sindaco;
- D) le somministrazioni di forniture di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie, sulla base dei regolamenti di contabilità e dei contratti;
- E) le variazioni delle tariffe, che non comportino modifica della disciplina generale;
- F) le servitù di ogni genere e tipo;
- G) le locazioni attive e passive;
- H) l'attribuzione di benefici di carattere giuridico o economico derivanti da norme di legge o di regolamento;

I) gli atti in materia di personale, ad eccezione di quelli attribuiti al Sindaco al Segretario;
L) le azioni e i ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi dal Comune o proposti contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici, ordinari o speciali, di ogni ordine e grado, comprese le transazioni che non impegnino il comune per gli esercizi successivi e nei limiti degli atti fondamentali del Consiglio. Spetta altresì alla Giunta comunale adottare tutti gli atti deliberativi che comportano impegno di spesa, che la legge o lo Statuto non riservano agli altri organi del Comune.

04. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:

A) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

B) adotta apposita deliberazione a contrattare a norma dell'art. 56 L. 142/90 nell'ambito delle proprie competenze;

05. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

Art. 36

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

01. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, le quali devono essere inviate regione piemonte co.re.co. Sez. decentrata di Biella - entro 05 giorni dalla loro adozione.

02. L'urgenza, determinata da cause nuove posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

03. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

04. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 37

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

01. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

02. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art. 25 del presente Statuto.

Art. 38

Sindaco organo istituzionale

01. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste detta gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa del Comune promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

02. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.

03. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

04. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

05. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

06. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 del t.u. 10 gennaio 1957 n. 03 .

07. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

08. Spettano al Sindaco, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge o dallo Statuto:

A) richiedere finanziamenti a enti pubblici e privati;

B) approvare le concessioni in uso di plateatico e quelle relative ai loculi cimiteriali.

Art. 39

01. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:

A) rappresenta il Comune;

B) convoca il Consiglio e lo presiede;

C) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve liberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell' art. 41 del presente Statuto; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'Assessore da lui delegato;

D) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze della Giunta;

E) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario comunale ed il personale addetto diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;

F) stipula i contratti, relativi alla gestione del patrimonio del Comune, deliberati dal Consiglio e dalla giunta, nonché gli accordi di cui all'art. 11 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ;

G) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli artt. da 106 a 110 del t.u. 03 Marzo 1934 , n. 383 , e della legge 24 novembre 1981 , n. 689 ;

H) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

I) sospende, momentaneamente in via cautelativa, nei casi d'urgenza, i dipendenti comunali riferendone alla giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi;

L) irroga, sentito il Segretario comunale, le sanzioni disciplinari al personale;

M) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

N) indice i referendum comunali;

O) rilascia attestati di notorietà pubblica;

P) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della L. 142/90 ;

Q) rilascia autorizzazioni camerali di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e concessioni edilizie;

R) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente assegna alla competenza del Comune;

S) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, previo riconoscimento requisiti prescritti in capo ai soggetti destinatari da parte dei competenti organi in conformità delle vigenti norme in materia;

T) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;

U) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perche' il Consiglio prenda atto della decadenza della Giunta;

V) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati dalla Giunta;

W) liquidazione spese regolarmente ordinate ed impegnate;

Z) presiede commissioni di gara e concorso.

02. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalla leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 40

Attribuzioni di vigilanza

01. Il Sindaco:

- A) acquisisce direttamente presso gli uffici informazioni ed atti anche riservati;
- B) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- C) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- D) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- E) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 41

Delegazioni del Sindaco

01. Il Sindaco può delegare un Assessore che assume la qualifica di vice Sindaco a sostituirlo in via generale in caso di sua assenza o impedimento.

02. Il sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione. Al medesimo Assessore non possono essere delegate funzioni che afferiscono a diverse unità organizzative.

03. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e controllo dell'ente.

04. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

05. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.

06. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

07. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o Servizi.

Art. 42

Surrogazione del Consiglio per le nomine

01. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 32, lett. N) della l. 142/90 e comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 43

Potere di ordinanza del Sindaco

01. Il sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

02. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del t.u. 03 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

03. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

04. Se l'ordinanza adottata ai sensi del 03 comma e' rivolta a persone determinate queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese dei responsabili senza

pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

Art. 44

Competenze del Sindaco quale ufficiale di governo

01. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:

- A) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti mandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;
- B) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- C) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidatagli dalla legge;
- D) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto.

02. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, il Comune e' tenuto a rimborsare, salvo eventuali azioni di rivalsa, le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

Titolo 03

Organi burocratici ed uffici

Capo 01

Segretario comunale

Art. 45

Principi e criteri fondamentali di gestione

01. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, e' affidata al Segretario Comunale, che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base le direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

02. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, e' l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici.

03. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

04. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 46

Attribuzioni gestionali

01. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

02. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

- A) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- B) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
- C) roga i contratti ed autentica le scritture private ed atti unilaterali nei quali l'ente e' parte, ha interesse o e' destinatario, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 64 l. 142/90 e Art. 89 t.u. 1934 n. 383 ;
- D) svolge funzione certificativa, iniziative atte ad assicurare la pubblicità e la visione degli atti e dei provvedimenti nonché le informazioni sull'attività dell'ente ed il miglior utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino;

- E) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
- F) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici del personale ad essi preposto;
- G) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversale d'incasso.

Art. 47

Attribuzioni consultive

- 01. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
- 02. Se richiesto formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli consiglieri.
- 03. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 48

- 01. Il Segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

Art. 49

Attribuzioni di legalità e garanzia

- 01. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione.
- 02. Riceve dai consiglieri la richiesta di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
- 03. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
- 04. Riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

Capo 02

Organizzazione degli uffici e del lavoro

Art. 50

Organizzazione degli uffici

- 01. Gli uffici comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi gli istruttori direttivi, gli istruttori ed i collaboratori professionali, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
- 02. L'ordinamento degli uffici e' costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale gli uffici comunali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta comunale, su proposta del Segretario comunale, dispone entro il mese di novembre il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.
- 03. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.
- 04. La responsabilità dei dipendenti comunali e' determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di

servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

05. All'attuazione di quanto stabilito dal presente art. si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

Titolo 04

Servizi

Art. 51

Forme di gestione

01. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

02. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

03. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione a terzi, costituzione di consorzio o di società per azioni.

04. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.

05. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 52

Gestione in economia

01. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 53

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

01. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo 05

Controllo interno

Art. 54

Principi e criteri

01. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

02. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

03. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

04. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 55

Revisore del conto

01. Il revisore del conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme su l'ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
02. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle s.p.a. .
03. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 56

Controllo di gestione del revisore

01. Per definire in materia compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
02. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
- A) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - B) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza i programmi approvati;
 - C) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - D) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Titolo 06 ***Responsabilità***

Art. 57

Responsabilità verso il Comune

01. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
02. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
03. Il Sindaco, il Segretario comunale, che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 01, devono farne denuncia al Procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
04. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale la denuncia è fatta a cura del Sindaco

Art. 58

Responsabilità verso i terzi

01. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
02. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato amministratore o da dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del a norma precedente articolo.
03. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 01 , quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
04. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo giustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

05. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità e' esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 59

Responsabilità dei contabili

01. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed e' soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 60

Prescrizione dell'azione di responsabilità

01. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Titolo 07

Finanza e contabilità

Art. 61

Ordinamento

01. L'ordinamento della finanza del Comune e' riservato alla legge.

02. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune e' titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

03. Il comune e', altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 62

Attività finanziaria del Comune

01. La finanza del Comune e' costituita da:

- A) imposte proprie;
- B) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- C) tasse e diritti per servizi pubblici;
- D) trasferimenti erariali;
- E) trasferimenti regionali;
- F) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- G) risorse per investimenti;
- H) altre entrate.

02. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

03. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce imposte tasse e tariffe, adeguando, con apposita deliberazione della giunta, queste ultime opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi, salvo la competenza del Consiglio comunale in ordine alla disciplina generale delle tariffe.

Art. 63

Amministrazione dei beni comunali

01. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune. Esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario ed il ragioniere.

02. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa e' determinata dal Consiglio comunale.

03. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Art. 64

Contabilità comunale: il bilancio

01. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

02. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

03. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modi da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

04. Il bilancio è messo a disposizione per la visione al pubblico secondo quanto prescritto dal regolamento.

05. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del Segretario comunale. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del comma 05, art. 55, della legge 08 giugno 1990, n. 142.

Art. 65

Contabilità comunale: il conto consuntivo

01. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

02. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

03. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art. 55 del presente Statuto.

Art. 66

Attività contrattuale

01. Agli appalti di lavori, alla fornitura di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuthe, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

02. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione della Giunta, secondo quanto prescritto dal regolamento per la disciplina dei contratti.

03. La deliberazione deve indicare:

A) il fine che con il contratto si intende perseguire;

B) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

C) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

04. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Sindaco o l'Assessore delegato.

05. Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 01

Art. 67

Tesoreria

01. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

A) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e del concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

B) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

C) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 09 del d.l. 10 novembre 1978 , n. 702 , convertito nella legge 08 gennaio 1979 , n. 03 .

02. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59 , comma 01 , della legge 08 giugno 1990 , n. 142 , nonché dalla stipulanda convenzione.

Parte 02
Ordinamento funzionale
Titolo 01
Organizzazione territoriale e forme associative
Capo 01

Art. 68

Organizzazione sovracomunale

01. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritamente con la cittadinanza (comunità), al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo 02
Forme collaborative

Art. 69

Principio di cooperazione

01. L'attività dell'ente diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 70

Convenzioni

01. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi attraverso stipulazione di apposite convenzioni con altri comuni o province.

02. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 71

Consorzi

01. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

02. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 70 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

03. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

04. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 72

Unione dei comuni

01. In attuazione del principio di cui al precedente art. 68 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, una unione con altri comuni con termini, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

02. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

03. Il Consiglio, la Giunta e il presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

04. Il regolamento dell'unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni.

Art. 73

Accordi di programma

01. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

02. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

A) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

B) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

C) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

03. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti della Giunta comunale, con l'osservanza delle altre formalità' previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo 02

Partecipazione popolare

Capo 01

Istituti di partecipazione

Art. 74

Partecipazione dei cittadini

01. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

02. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

03. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

_____ A) il collegamento dei propri organi con i cittadini singoli od associati;

B) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

04. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà', l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Sezione 02 riunioni assemblee consultazioni.

Art. 75

Riunioni ed assemblee

01. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della costituzione, per il libero svolgimento in forme Democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e turistiche.

02. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, spazi e strutture idonee. Le condizioni e modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

03. Per la copertura delle spese sarà richiesto il pagamento di un corrispettivo anche per le assemblee disposte dall'amministrazione comunale deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo economale.

04. L'amministrazione comunale può convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

A) per la formazione di comitati e commissioni;

B) per dibattere problemi;

C) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

05. La convocazione di cui al precedente comma e' disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio comunale.

06. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 76

Consultazioni

01. Il Consiglio comunale o la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

02. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

03. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio comunale e della Giunta municipale che ne fanno esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.

04. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune.

Capo 02

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 77

Interventi nel procedimento amministrativo

01. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

02. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi generali (comunitari).

03. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

04. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

05. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, e' consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

06. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

07. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 06, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

08. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

09. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 01 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 78

Istanze

01. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni in forma scritta con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

02. La risposta all'interrogazione verrà fornita entro il termine massimo di venti giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o da dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 79

Petizioni

01. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

02. L'organo componente, può disporre l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato tramite affissione all'albo pretorio e comunicazione scritta ai firmatari della stessa.

03. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione

04. Se il termine previsto dal comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta dal Consiglio.

05. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 80

Diritto di iniziativa

01. L'iniziativa popolare per la formazione di regolamenti e di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio di specifiche proposte.

02. La proposta deve essere sottoscritta da almeno cinquanta cittadini residenti del Comune.

03. Il diritto d'iniziativa non può essere esercitato sulle seguenti materie:

- A) revisione dello Statuto;
- B) tributi e bilancio;
- C) espropriazioni per pubblica utilità;
- D) designazioni e nomine.

04. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

05. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Capo 03

Associazionismo e partecipazione

Art. 81

Principi generali

01. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 84, l'accesso ai dati di cui è in possesso

l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 82

Associazioni

01. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

02. Le scelte dell'amministrazione comunale che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

03. Il Comune riconosce nella locale associazione pro-loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali artistici e culturali, nonché di promozione dell'attività turistica.

Art. 83

Organismi di partecipazione

01. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati, o direttamente mediante questionari, assemblee, udienze delle competenti commissioni consiliari, o indirettamente, interpellando i rappresentanti di tali categorie.

02. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi rivolta in campi di assistenza e umanitari può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

03. Il Comune, favorisce con appositi interventi le associazioni che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport, delle attività ricreative e turistiche.

04. Il Comune può stipulare, con associazioni e società cooperative, operanti nei settori indicati al comma 03, convenzioni per una migliore e coordinata gestione servizi comunali.

05. Il Comune può consultare le associazioni di cui al comma 03 del presente articolo come pure altre associazioni operanti con i modi stabiliti dall'art. 82.

Art. 84

Incentivazione

01. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico - professionale e organizzativo.

Capo 04

Referendum e diritti di accesso

Art. 85

Referendum

01. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

02. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi due anni.

03. Soggetti promotori del referendum possono essere:

A) il dieci per cento del corpo elettorale;

B) il Consiglio comunale;

04. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 86

Effetti del referendum

01. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Art. 87

Diritto di accesso

01. Ai cittadini singoli o associati e' garantita la libert  di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalit  definite dal regolamento.
02. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
03. Il regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui e' applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norma organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 88

Diritto di informazione

01. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici con le limitazioni previste al precedente articolo.
02. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi ritenuti pi  idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
03. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralit  indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalit .
04. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
05. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 07 agosto 1990 , n. 241 .

Capo 05 **Difensore civico**

Art. 89

Istituzione

01. Ai sensi dell' art. 08 della legge 142/90 , il consiglio pu  istituire il Difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica amministrazione segnalando anche di propria iniziativa gli e le disfunzioni della stessa nei confronti dei cittadini. Il Difensore civico non e' sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed e' tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
02. Requisiti per l'elezione: il Difensore civico e' eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale, ed e' scelto tra i cittadini che per preparazione ed esperienza diano la massima garanzia di indipendenza, obiettivit , serenit  di giudizio e competenza giuridico -amministrativa.
03. Modalit  di elezione e durata in carica: il Difensore civico e' eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni e' eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri. Il difensore civico dura in carica per cinque anni dall'elezione e comunque fino all'elezione del successore. Il Difensore civico e' rieleggibile una volta sola.
04. Incompatibilit  dell'ufficio di Difensore civico: e' incompatibile con l'esercizio di qualsiasi impiego pubblico e di attivismo partitico, con l'esercizio di qualsiasi attivit  di lavoro autonomo, di qualsiasi commercio o professione interferenti con l'attivit  comunale. Per la rimozione delle cause di incompatibilit  si applicano le procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.
05. Ambito dell'intervento: il difensore civico pu  intervenire su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa presso l'amministrazione comunale per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. I consiglieri comunali non possono proporre istanze al Difensore civico. La materia del pubblico impiego non pu  costituire oggetto di intervento del difensore civico.
06. Poteri il difensore civico: pu  richiedere l'esibizione senza il limite del segreto d'ufficio di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e convocare il responsabile

dell'ufficio competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica. Può altresì accedere agli uffici per compiersi accertamenti. Il difensore civico e' tenuto al segreto sulle notizie di cui e' venuto in possesso per ragioni d'ufficio.

07. Rapporti con il Consiglio comunale e relazione: il Difensore civico può inviare proprie relazioni al Consiglio comunale. Il Difensore civico sottopone all'esame del Consiglio comunale entro il 31 marzo di ogni anno solare una relazione sulla propria attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative e amministrative. L'amministrazione comunale provvede a dare alla relazione adeguata pubblicità.

Titolo 03 **Funzione normativa**

Art. 90

Statuto

01. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

02. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposte a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 91

01. Il Comune emana regolamenti:

A) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

B) in tutte le altre materie di competenza comunale.

02. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

03. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

04. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 80 del presente Statuto.

05. Nella formazione dei regolamenti debbono essere tenute in considerazione tutte le necessarie voci per la loro costituzione.

06. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione e' divenuta esecutiva, essi sono accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 92

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

01. Gli adeguamenti dello Statuto o dei regolamenti, debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nella legge 08 giugno 1990 n. 142 ed in altre leggi, e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 93

Ordinanze

01. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario e straordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

02. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

03. Le ordinanze di cui al comma 01 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili compatibilmente alla struttura comunale.

04. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al

comma 02 dell'art. 38 della legge 08 giugno 1990 , n. 142 . Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

05. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

06. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 03 .

Art. 94

Norme transitorie e finali

01. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

02. Il Consiglio approva entro un anno, i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge.

Ministero dell'interno - <http://statuti.interno.it>